

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
- TARANTO -**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 363 di deliberazione

TARANTO, il 22.10.2012

Oggetto: Piano di Classifica – Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011, convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1123 del 28.12.2011, e il successivo Decreto del Presidente della Regione n.701 del 4.7.2011 prorogato con Decreto Presidenziale n.1125 del 29.12.2011 con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

Premesso che la L.R. n°12 del 21 giugno 2011 ha previsto la nomina di un Commissario unico per i Consorzi di Bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento-Li Foggia, con il compito di curare la predisposizione dei piani di classifica di detti Consorzi, al fine di ovviare ad una assenza di contribuenza di oltre un decennio, risalente, di fatto, all'anno 2000, in dipendenza del disposto di cui all'art.16 della L.R. n°4 del 7 marzo 2003, il quale stabiliva:

a) per i Consorzi, i cui piani di contribuenza fossero anteriori al 1° gennaio 2000, l'obbligo di riformulazione dei piani, con commisurazione degli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica;

b) in considerazione degli eventi calamitosi verificatesi negli anni 2000, 2001, 2002, annullamento dei ruoli relativi a dette annualità, per la parte non pagata, con possibilità di emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza.

Rilevato:

- che il successivo piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, approntato dall'impresa Agriconsulting s.r.l. ai sensi della L.R. n. 4/2003, non conteneva particolari irregolarità, come riconosciuto nella relazione redatta dallo studio del prof. Patroni-Griffi, incaricato dalla Regione Puglia per la riformulazione dei piani di classifica dei quattro Consorzi di bonifica innanzi detti;

- che, però, anche il predetto piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara fu sospeso dalla L.R. n. 8 dell'11/08/2005, relativamente all'imposizione del tributo 630, in presenza dell'annullamento dei piani di classifica di Arneo ed Ugento Li Foggia, da parte del TAR - Consiglio di Stato, per l'inosservanza dell'obbligo di concertazione con i Comuni del comprensorio consortile, come disposto dall'art. 16, comma 3, della L.R. n. 4/2003;

Considerato:

- che per la redazione del nuovo piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, in osservanza della L.R. n°12/2011, è stata incaricata, a seguito di gara ad evidenza pubblica, l'impresa NORDEST INGEGNERIA s.r.l., corrente in Mestrino (PD), che risulta essere tra le più esperte nel settore della redazione dei piani di classifica e dello sviluppo dei sistemi informatici concernenti i connessi servizi consortili, come asseverato dalla robusta documentazione prodotta in sede di gara;
- che con la società Nordest Ingegneria s.r.l. fu stipulato contratto di appalto in data 11 gennaio 2012 per il corrispettivo di €. 59.937,00 + IVA, giusta offerta in sede di gara, a fronte del prezzo fissato di € 130.000,00 + IVA, con assegnazione del tempo di 70 (settanta) giorni per la redazione del piano, a decorrere dal 17 gennaio 2012;
- che il piano è stato consegnato il 27 marzo 2012, nel rispetto del termine contrattuale e che allo stesso sono state di seguito apportate lievi modifiche in dipendenza di alcune osservazioni da parte dei tecnici del Consorzio, sicchè la versione definitiva è stata consegnata l'11 aprile 2012 ed è stata validata dal RUP con attestazione in data 08/05/2012;
- che questo Commissario straordinario, con deliberazione n. 165 del 09/05/2012, ha adottato, in via provvisoria, il suddetto piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all'albo del Consorzio, nonché agli albi dei Comuni facenti parte del comprensorio di bonifica, per 15 giorni consecutivi, e propriamente dal 14 al 28 maggio compreso;
- che con nota consortile del 9.5.2012 il Piano è stato rimesso ai Comuni, registrato su supporto ottico (CD-Rom) in formato pdf, unitamente ai relativi allegati, costituiti specificamente dalla seguente cartografia:
 - Tav.1 Corografia del Comprensorio
 - Tav.2 Piano Quotato
 - Tav.3 Carta dei suoli
 - Tav.4 Classi di uso del suolo
 - Tav.5 Principali grandezze idrologiche
 - Tav.6 Opere idrauliche di competenza consortile
 - Tav.7 Perimetro di contribuenza e Aree territoriali omogenee della bonifica
 - Tav.8 Opere irrigue di competenza consortile
 - Tav.9 Perimetro di contribuenza e Aree territoriali omogenee dell'irrigazione
 - Tav.10 Apporti alla rete di bonifica provenienti da aree urbane servite da pubblica fognatura
 - Tav.11 Acquedotti Rurali di competenza consortile.
- che nell'avviso di pubblicazione è stato avvertito che tutti gli interessati avrebbero potuto presentare, alla sede del Consorzio, eventuali osservazioni, nel periodo di pubblicazione e nei 15 giorni successivi, facendosi presente che, in assenza di previsione specifica nella L.R. n°12/2011, nonché nella L.R. n°4/2012, il tempo all'uopo assegnato era stato stabilito in

analogia a quanto previsto dal comma 5, art.16, della L.R.n°20 del 27.07.2001; detto periodo di tempo è stato, poi, prorogato di ulteriori 10 giorni, e, quindi, per complessivi 40 giorni, sicchè per il Consorzio Stornara e Tara il tempo stabilito per la presentazione delle osservazioni è venuto a scadere il 22 giugno 2012.

Rilevato che nel tempo assegnato per le osservazioni e nella settimana successiva sono pervenute alla sede del Consorzio le seguenti istanze::

a) istanze, di contenuto pressoché analogo, rimesse dai Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Palagianello, Crispiano, Grottaglie, Fragagnano, Leporano e Taranto con richiesta di:

1. sospensione dell'iter di approvazione del Piano di classifica;
2. riesame del Piano di classifica al fine di renderlo conforme alle realtà territoriali dei diversi Comuni in ottemperanza alla normativa regionale, al fine di avere una giusta ed equa imposizione contributiva per i soli immobili che traggono beneficio diretto e specifico;
3. confronto con le Amministrazioni comunali e Associazioni di categoria dopo l'adeguamento richiesto e prima dell'approvazione definitiva;
4. chiarimenti circa l'esatta articolazione ed attribuzione del riparto delle spese di funzionamento del Consorzio ("spese generali") ovvero se le stesse graveranno sull'intero comprensorio consortile oppure se saranno imputate solo nell'ambito delle aree individuate dal Piano di contribuenza;
5. esonero, da parte dei contribuenti, del pagamento del tributo "630" per gli anni pregressi, attualmente sospesi.

b) istanza dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto pervenuta alla sede del Consorzio solo il 29 giugno 2012, contenente n. 129 sottoscrizioni di consorziati, i quali assumendo che i terreni di loro proprietà non riceverebbero dall'attività del Consorzio alcun beneficio diretto e specifico, chiedono che *"la Giunta regionale, esperita la procedura di cui all'art. 2, voglia escludere le parti di territorio comprese attualmente nei comprensori di bonifica in quanto ricadenti in territori comunali non suscettibili ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, nonché all'art. 17 della legge regionale n. 4 del 13/03/2012, di riordino dei Consorzi di bonifica"*

c) istanza prodotta dai sigg. Tamborino Frisari Alessandro, Tamborino Frisari Giorgio, Tamborino Frisari Lavinia, Tamborino Frisari Patrizia, da Fragagnano, e da Borra Maria Teresa, da Maglie, i quali assumono una presunta, generalizzata ed impropria individuazione delle aree che traggono beneficio dall'attività di bonifica, aggiungendo, inoltre, che il Consorzio non avrebbe mai effettuato interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul reticolo idrografico.

Considerato che le su riportate osservazioni contestative sono state rimesse all'esame della società Nordest Ingegneria, redattrice del piano di classifica, la quale con nota fax del 10 luglio 2012 ha in conclusione ritenuto non accoglibili le osservazioni in questione per le motivazioni che di seguito si riportano:

a) relativamente alle contestazioni dei Comuni, in primo luogo va osservato che il Comune di Leporano risulta escluso dai perimetri di contribuenza individuati nelle tavole 7 (bonifica) e 9 (irrigazione) del piano di classifica. Per tale motivo nessun immobile del Comune di Leporano comporterà per il proprietario un contributo consortile per benefici di bonifica o irrigazione. Quanto agli altri Comuni, si osserva che per la predisposizione del piano è stata svolta un'analisi territoriale finalizzata proprio alla definizione degli immobili che traggono beneficio diretto e specifico dall'attività consortile. Per quanto concerne la bonifica, tale analisi ha tenuto conto

della morfologia e dell'idrografia del territorio, come risulta dalla precisa caratterizzazione del perimetro di contribuenza rilevabile in cartografia; i criteri per l'attribuzione specifica degli indici di beneficio sono indicati con chiarezza in relazione;

infine si precisa che per la terza UTO di bonifica, denominata "Taranto Orientale", il piano di classifica precisa al punto 6.1 (pag. 68) che *"la rete di canali con recapito nel Mar Piccolo, cioè il canale d'Aiedda e i suoi affluenti, è attualmente classificata come rete di acque pubbliche. Il Consorzio ha provveduto di recente alla sistemazione idraulica del territorio grazie a finanziamenti regionali ed è previsto che su tale rete venga riconosciuta, per lo meno in forma di delegazione amministrativa, la competenza consortile di gestione e manutenzione. Tale area rientrerà ufficialmente nel perimetro di contribuenza in seguito al provvedimento regionale di affidamento."* Per tale motivo fino alla definizione di competenza sopra indicata, gli immobili compresi in tale UTO, che interessa tra gli altri i Comuni di Taranto, Crispiano, Grottaglie e Fragagnano, non saranno oggetto di contributo consortile;

b) in merito alle richieste dei consorziati assistiti dall'Unione Provinciale Agricoltori di Taranto il responsabile della Nordest Ingegneria ha rilevato che:

" la richiesta avanzata nelle osservazioni di cui sopra risulta non pertinente per i seguenti aspetti:

- 1. il nuovo piano di classifica, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4 in data 13 marzo 2012, deve essere redatto sulla base dell'attuale perimetro consortile;*
- 2. il nuovo piano di classifica non è lo strumento preposto alla modifica dei comprensori di bonifica"*

c) con riferimento alle contestazioni dei sigg. Tamborino – Frisari e Borra l'impresa ha osservato :*" per quanto attiene l'aspetto relativo al beneficio conseguito o conseguibile dagli immobili, si ritiene che le affermazioni contenute nelle osservazioni risultino prive di fondamento in quanto la redazione del nuovo piano di classifica è stata preceduta da una stretta analisi delle caratteristiche idrauliche e geomorfologiche del territorio ricadente nel Consorzio di Bonifica Stornara e Tara utilizzando le più recenti fonti cartografiche rese disponibili dalla Regione Puglia. Le elaborazioni ottenute dall'analisi sopra citata, unite ad una ricognizione particolareggiata di tutte le opere sulle quali il Consorzio interviene, ha consentito di individuare su base catastale gli immobili che traggono beneficio diretto e specifico dall'attività di bonifica. L'evidenza di tale individuazione si ottiene analizzando la relazione del nuovo piano di classifica e la cartografia ad esso allegata dalla quale emerge che non tutti gli immobili elencati nelle osservazioni presentate dai sigg. Tamburino Frisari Alessandro, Giorgio, Lavinia, Patrizia e Borra Maria Teresa ricadono nel perimetro di contribuenza individuato e, pertanto, non saranno soggetti al pagamento del contributo di bonifica; ciò dimostra in modo inconfutabile che l'individuazione del perimetro di contribuenza non è stata condotta in maniera generalizzata ed impropria ma in modo analitico e preciso."*

Ritenuto di condividere le valutazioni, espresse dalla società Nordest Ingegneria, sulle osservazioni contestative nei confronti del piano di classifica avanzate dai soggetti su riportati, per le motivazioni diffuse e puntuali formulate dall'impresa;

Ritenuto, altresì, di dover precisare che:

a) relativamente alle oppugnationi raccolte e rimesse dall'Unione degli agricoltori,, come anche quelle rimesse direttamente da singoli consorziati, devesi osservare che tutte sono

sprovviste della documentazione attestante l'autenticità della provenienza, come prescritto dal D.P.R. n°.445/2000;

b) quanto all'obiezione formulata in alcune istanze, ed in particolare da quelle rimesse dall'Unione degli Agricoltori, laddove pur ammettendosi la presenza di opere di bonifica nel territorio, si contesta il titolo impositivo del Consorzio, affermando che lo stesso non avrebbe eseguito attività di manutenzione da molto tempo, l'assunto trova sicura smentita nella documentazione consortile comprovante tutti gli interventi manutentori effettuati nell'ultimo decennio, con indicazione delle spese sostenute e dei soggetti richiedenti. Peraltro, in proposito non si può non tener conto che se gli interventi di manutenzione negli ultimi tempi non sono stati ottimali, ciò è diretta conseguenza del fatto che il Consorzio non ha riscosso, da oltre un decennio, il tributo di bonifica che è quello specificatamente deputato al sostegno delle spese di manutenzione del sistema scolante. Invero il ripristino di detto tributo è primariamente finalizzato a consentire al Consorzio di riprendere la piena operatività nel settore.

PRESO ATTO della nota pervenuta fuori termine in data 27.8.2012 da parte del Tavolo Verde la quale esprime parimenti osservazioni di carattere generico e chiede determinazioni eque dei tributi di bonifica codici 630 e 750;

Tutto quanto innanzi premesso e alla luce delle considerazioni e puntualizzazioni che precedono;

VISTO il parere della Consulta Regionale espresso nelle sedute del 18 settembre e 5 ottobre 2012 sul nuovo Piano di Classifica di questo Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, laddove ha manifestato valutazione negativa il rappresentante di Confagricoltura cui si è associato il rappresentante delle Associazioni dei consumatori, mentre hanno formulato giudizio favorevole i rappresentanti della Coldiretti, della CIA, della Copagri, delle Organizzazioni sindacali, dell'Ance e dell'Anbi, con la raccomandazione però, che il piano di riparto applicativo non contenga aliquote gravose ed insostenibili per le aziende agricole e che la debitoria pregressa non faccia carico ai consorziati.

VISTO l'art.2, comma 3, della L.R. n. 12 del 21 giugno 2011;

Il sottoscritto Commissario Straordinario,

DELIBERA

- di approvare, per quanto di propria competenza, il piano di classifica del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, redatto dalla società Nordest Ingegneria s.r.l., con i relativi allegati, e di rimettere gli atti all'Area Politiche per lo Sviluppo rurale – Servizio Agricoltura - per il successivo seguito, giusta art. 2, c.3 della L.R. 12/2011.

Il Segretario
(Dott. Angelo D'Andria)



Il Commissario Straordinario
dott. Giuseppantonio Stanco)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della L.R. Puglia n. 4 del 13.03.2012, è stata affissa il giorno 23/10/2012 a libera visione dei consorziati, all'Albo del Consorzio, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 della L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota N° 6668 di prot. del 30 OTT. 2012

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)